



Sent. n. 400/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele ORICCHIO

Presidente– relatore

Gabriele PEPE

Giudice

Michele MINICHINI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **74816** R.G. nei confronti di **Capone Walter**, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **24684** reso nella qualità di titolare della gestione economale del Comune di Forino (AV) per l'esercizio finanziario 2021;

Letti gli atti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 11.12.2025, con l'assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore Michele Oricchio, il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Flavia Del Grosso e l'agente contabile Walter Capone

FATTO

In data 29.10.2022 veniva depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale – a mezzo SIRECO- il conto reso da Capone Walter nella sua qualità di economo del comune di Forino (AV) relativo all'esercizio finanziario 2021.

Detto documento, veniva contraddistinto con il n.24684 e veniva esaminato dalla competente struttura giudiziaria: detta istruttoria terminava con la relazione n. 405/2025 con cui il competente magistrato, nel rilevare questioni preliminari e profili di irregolarità ostativi al discarico, chiedeva l'iscrizione a ruolo del predetto conto giudiziale.

In particolare venivano evidenziati i seguenti principali profili di sospetta illegittimità:

1) Violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili in quanto veniva rilevata la presenza in atti di documentazione discordante, riportante irregolarità relative al fatto che non erano stati indicati correttamente i dati di cui al mod. 23 D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Oltre all'irregolarità del mancato versamento della somma residua al termine del 2021, veniva altresì rilevata l'irregolarità dei mandati emessi (a titolo di reintegro) in favore dell'economo nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui erano state effettuate le spese;

2) Mancato deposito della relazione degli organi di revisione interna e dei verbali di verifica di cassa. Il conto depositato non risultava corredato della relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2 dell'articolo 139 c.g.c., che è "preordinata a conferire attendibilità alle informazioni contabili sul carico e sullo scarico del conto giudiziale"

3) Anomalia della procedura di spesa adottata. Molteplici irregolarità venivano riscontrate relativamente alla quasi totalità delle spese effettuate, in quanto talune di esse erano sembrate riconducibili alle previsioni regolamentari. Inoltre, buona parte delle spese non rientranti tra quelle previste dal regolamento erano risultate prive di corrispondente documentazione giustificativa, non essendo adeguatamente e sufficientemente documentate o in regola con i profili fiscali.

Conclusivamente, il Magistrato istruttore riteneva illegittime/irregolari le spese compiute da Capone Walter per complessivi euro 956,18 o, in subordine, per euro 596,10 (prescindendo da quelle effettuate prima dell'emissione dell'autorizzazione del buono economale) chiedendo che venisse comunque dichiarata l'irregolarità del conto reso dal predetto agente contabile, economo del Comune di Forino per l'esercizio finanziario 2021, con sua condanna al pagamento in favore dell'ente di appartenenza delle predette somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con memoria del 11.12.2025, la Procura regionale aderiva integralmente alle richieste formulate dal Magistrato istruttore.

Presentava, altresì, propria memoria difensiva l'agente contabile che contestava punto per punto i rilievi mossi dal magistrato istruttore, chiedendo che le irregolarità riscontrate, o perché sanate o perché di ridotta rilevanza economica, non fossero ostative al discarico del conto.

All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha insistito nelle conclusioni rese evidenziando come gli atti e i documenti depositati non fossero sufficienti né idonei a scalfire le contestazioni mosse.

L'agente contabile, nel riportarsi al contenuto della propria memoria, ha sottolineato- tra l'altro- l'avvenuta reintegrazione del fondo economale per l'annualità in esame .

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'Ente pubblico per il quale esso svolge il relativo servizio.

L'interesse ordinamentale cui tende il processo verte, quindi, sull'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso scrutinato riguarda la cassa economale del Comune di Forino (AV) nell'esercizio finanziario 2021, affidata all'agente contabile Capone Walter . Ai ridetti fini, va premesso che la gestione economale ha una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 640/2022). Trattasi, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre. Di norma, infatti,

con cadenza trimestrale l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione, la quale comunque deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.

Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito in favore dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.

Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni. Mentre, invero, quest'ultimo inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell'Ente di riferimento assume la c.d. qualifica di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli servizi/settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l'economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta

fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico.

Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come "semplificata" rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell'esigenza di consentire alle Amministrazioni di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l'effettuazione delle quali il ricorso all'ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa.

Negli Enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi o uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite.

Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli Enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152 e 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3; 191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4 e 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. n. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei regolamenti di contabilità di ciascun Ente locale.

Il servizio di economato gestisce (secondo l'art. 153 comma 7, d.lgs. n. 267/2000) la cassa delle spese degli uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al servizio di economato ineriscono alla gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell'Ente; dell'autoparco; del servizio di fotocopie e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi presso l'Istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa

economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal servizio finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.

Premesso quanto sopra in punto di regolamentazione normativa del conto della gestione economale, nel caso di specie, con riferimento alle spese effettuate da Capone Walter per l'esercizio 2021, il Collegio ritiene che siano ravvisabili irregolarità di carattere formale riconducibili principalmente ad una evidente confusione nella compilazione del modello 23 d.p.r. n. 194/1996 e nella emissione dei buoni economali unitamente all'omesso ordinato deposito di una parte della documentazione richiesta e alla assenza di taluni giustificativi di spesa.

In un'ottica " sostanzialistica" non può non rilevarsi la "particolare tenuità" degli addebiti mossi dal magistrato istruttore, in relazione ai quali convincenti appaiono le giustificazioni fornite dall'agente contabile Capone che qui si riportano per completezza espositiva :

I) Il reintegro del fondo economale annualità 2021, risulta essere stato regolarmente versato in Tesoreria in data 28/04/2022, (anche se non nei termini previsti) come da copia quietanza n. 613 di euro 3000,00 (versata in atti) e la spesa sostenuta dall'Economo per l'annualità 2021, euro 1.645,00, è stata rendicontata con determina R.G. n.128 del 24/03/2022 (in atti). Come previsto dal regolamento comunale, la rendicontazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla chiusura dell'Esercizio, così come da modifica art. 22 del conto degli agenti contabili (delibera Consiglio no 41 del 30/12/2020). Il notevole ritardo è dovuto dal motivo che il Capone, ininterrottamente, è stato in malattia dal giorno 12 ottobre 2021 al 12 marzo 2022. Come dimostrabile dalla determina R.G. 110400 del 10/11/2021, ad oggetto; "integrazione determina n. 22 del 15 gennaio 2021 riguardante il Servizio Economato" (allegata), con la quale l'agente contabile venne sostituito nell'incarico di Economo Comunale;

II) Relativamente ai buoni allegati a scontrini "non parlanti", vale la precisazione che gli stessi erano tutti riferiti ad una spesa inferiore ai 30 euro, così come disposto dall'art. 12 comma 4 del regolamento economale che prevede" *fanno eccezione gli acquisti urgenti ed improrogabili di importo*

inferiore ai 30 euro, in tal caso sarà sufficiente il semplice scontrino". Inoltre, tutti gli scontrini, risultano riferibili a spesa "urgente ed improrogabile", in quanto gli acquisti riguardano interventi urgenti, legati all'allora situazione emergenziale COVID. Il Capone evidenzia, altresì, che nel Comune di Forino, l'unica attività commerciale che rilasciava scontrino fiscale parlante era la "Ferramenta Iannone". Nessuna altra attività commerciale aveva la possibilità di specificare nel documento fiscale la merce dettagliata venduta; III) Riguardo ai buoni emessi successivamente agli acquisti, l'agente ha evidenziato che per la prima volta nella storia del Comune di Forino, la gestione economale era stata predisposta con un programma di gestione (in precedenza era stata sempre effettuata in modalità cartacea - manuale). L'affidamento era stato dato alla Soc. Hypersic il 20/11/2020 con determina R.G. no 486 del 20/11/2020 , ma per il relativo programma gestionale nuovo non era stato effettuato alcun corso di formazione.

Il Collegio condivide, altresì, le motivazioni giustificative fornite dal Capone nella propria memoria difensiva con riferimento ai rilievi mossi ad alcuni specifici buoni di spesa , alle quali in questa sede espressamente si fa rinvio . Pertanto, a fronte delle giustificazioni fornite e del carattere minimale e non sostanziale dei rilievi ascritti, e considerato che dalla documentazione contabile in atti non risultano ammanchi, si ritiene di escludere ogni addebito a carico dell'agente contabile pur rimarcando, a titolo di osservazioni, l'obbligo nei suoi confronti di applicare con maggior rigore formale la vigente normativa, primaria e secondaria, in eventuali altre gestioni diverse da quella in questa sede esaminata.

In definitiva si rileva che, malgrado i rilievi prospettati, il conto in esame n. 24684 dell'agente contabile Capone Walter per il fondo economale dell'esercizio finanziario 2021 non presenta ammanchi e, conseguentemente, può essere discaricato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul conto in epigrafe , così decide:

1. Dispone il discarico dell'agente contabile in relazione al conto n. 24684;
2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025.

Il presidente estensore

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 31/12/2025

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

Il Funzionario

dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)